

**Ordinanza  
sulla protezione dei beni culturali  
in caso di conflitto armato  
(Ordinanza sulla protezione dei beni culturali [OPBC])**

del 17 ottobre 1984 (Stato 1° gennaio 2012)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 4, 5, 7, 32 e 33 della legge federale del 6 ottobre 1966<sup>1</sup>  
per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,

*ordina:*

**Capo 1: In generale**

**Art. 1** Designazione e riferimenti

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza sono utilizzate le seguenti designazioni:

- a. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)<sup>2</sup>;
- b. Ufficio federale della protezione della popolazione<sup>3</sup>;
- c. ...<sup>4</sup>
- d. convenzione, per la Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954<sup>5</sup> per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato;
- e. legge, per la legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (LPBC);
- f.<sup>6</sup> legge sulla protezione civile: legge federale del 17 giugno 1994<sup>7</sup> sulla protezione civile;
- g.<sup>8</sup> ordinanza sulla protezione civile: ordinanza del 19 ottobre 1994<sup>9</sup> sulla protezione civile.

RU 1984 1250

<sup>1</sup> RS 520.3

<sup>2</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

<sup>4</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

<sup>5</sup> RS 0.520.3

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

<sup>7</sup> [RU 1994 2626, 1995 1227 all. n. 9, 1996 1445 all. n. 14, RU 2003 4187 art. 76 n. 1]. Vedi ora la LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

<sup>2</sup> I riferimenti che figurano nei titoli intermedi rimandano agli articoli della legge.

**Art. 2<sup>10</sup>**            Categorie di beni culturali  
(art. 1)

I beni culturali sono classificati in quattro categorie:

- a. beni culturali d'importanza internazionale (categoria AA);
- b. beni culturali d'importanza nazionale (categoria A);
- c. beni culturali d'importanza regionale (categoria B);
- d. beni culturali d'importanza locale (categoria C).

**Art. 3**                Inventario dei beni culturali  
(art. 4, 5 cpv. 2 e art. 9)

<sup>1</sup> I Cantoni stabiliscono un inventario dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale situati sul loro territorio.

<sup>2</sup> I beni culturali d'importanza nazionale e regionale designati dai Cantoni sono registrati, su proposta del Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali, in un inventario generale approvato dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> Il Cantone allestisce, d'intesa con i Comuni, un inventario dei beni culturali d'importanza locale. Esso può delegare questo compito ai Comuni.<sup>11</sup>

<sup>4</sup> Gli inventari devono essere periodicamente aggiornati.

## Capo 2: Organizzazione

**Art. 4**                Responsabilità  
(art. 4 e 5)

<sup>1</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, come pure le persone giuridiche e fisiche (detentori) sono responsabili anzitutto della pianificazione ed esecuzione dei provvedimenti per la protezione dei loro propri beni culturali e di quelli a loro affidati.

<sup>2</sup> Il Comune crea, secondo le esigenze e d'intesa con il Cantone, un servizio di protezione dei beni culturali in seno alla propria organizzazione di protezione civile.<sup>12</sup>

<sup>3</sup> I dipartimenti federali competenti designano, previo accordo con l'Ufficio federale, i beni culturali di proprietà della Confederazione per i quali devono essere adottate misure di protezione. L'Ufficio federale promuove, d'intesa con i Cantoni, la colla-

<sup>9</sup> [RU 1994 2646, 1997 2779 II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 6. RU 2003 5147 art. 42 lett. a]. Vedi ora l'O del 5 dic. 2003 (RS 520.11).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

<sup>12</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

borazione tra i proprietari dei beni culturali e le organizzazioni di protezione civile interessate.<sup>13</sup>

#### **Art. 5<sup>14</sup>**

#### **Art. 6<sup>15</sup>** Pianificazione ed esecuzione

(art. 5 cpv. 3)

<sup>1</sup> Le organizzazioni di protezione civile pianificano ed eseguono in collaborazione con i detentori segnatamente i provvedimenti seguenti:

- a. sistemare e gestire i rifugi per beni culturali;
- b. trasferire i beni culturali mobili più importanti in locali protetti;
- c. proteggere i beni culturali immobili o parti di essi;
- d. prevenire i danni ai beni culturali;
- e. collaborare ad altre misure di protezione dei beni culturali.

<sup>2</sup> Le pianificazioni devono essere sottoposte per approvazione al servizio cantonale per la protezione dei beni culturali.

<sup>3</sup> Le pianificazioni devono essere aggiornate a scadenze regolari.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale emana direttive concernenti la pianificazione delle misure per la protezione dei beni culturali.

### **Capo 3: Personale**

#### **Art. 7<sup>16</sup>** Personale per la protezione dei beni culturali

(art. 8)

<sup>1</sup> Il personale per la protezione dei beni culturali comprende:

- a. i militi della protezione civile incorporati nel servizio di protezione dei beni culturali;
- b. le persone impiegate nella protezione dei beni culturali che non sono sottoposte agli obblighi militari o di protezione civile.

<sup>2</sup> Chi è tenuto a prestare servizio militare può essere dispensato dal servizio ausiliario o dal servizio attivo oppure fruire di un congedo per svolgere compiti importanti in seno alla protezione dei beni culturali.

<sup>13</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2678).

<sup>14</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2678).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2678).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2678).

**Art. 8** Statuto e identificazione

<sup>1</sup> Il personale della protezione dei beni culturali è considerato personale ai sensi dell'articolo 15 della convenzione.

<sup>2</sup> Porta un bracciale provvisto del contrassegno della protezione dei beni culturali (art. 17 cpv. 2 lett. b e c della convenzione e art. 21 del suo regolamento d'esecuzione del 14 mag. 1954<sup>17</sup>). Il Cantone lo munisce di una carta d'identità fornita dal Dipartimento.

**Art. 9<sup>18</sup>****Capo 4: Istruzione****Art. 10<sup>19</sup>**

(art. 5 cpv. 3 e 8 cpv. 3)

I militi della protezione civile incorporati nel servizio di protezione dei beni culturali vengono istruiti giusta gli articoli 32–46 della legge sulla protezione civile e gli articoli 33–40 dell'ordinanza sulla protezione civile.

**Capo 5: Misure di protezione****Sezione 1: Documenti e riproduzioni****Art. 11** Documenti

(art. 10)

<sup>1</sup> L'Ufficio federale e i servizi cantonali per la protezione dei beni culturali provvedono affinché la documentazione relativa ai beni culturali mobili e immobili d'importanza internazionale, nazionale e regionale sia registrata su microfilm o per mezzo di altri supporti di dati.<sup>20</sup>

<sup>2</sup> Per i beni culturali che non possono essere direttamente registrati su microfilm o per mezzo di altri supporti di dati devono essere allestiti dapprima documenti microfilmabili (descrizioni, piani, fotografie).

<sup>3</sup> La documentazione microfilmata dev'essere completata, se del caso, con altri documenti, come diapositive a colori, rilievi fotogrammetrici e supporti del suono.

<sup>17</sup> RS **0.520.31**

<sup>18</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2678).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2678).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2678).

**Art. 12**<sup>21</sup> Riproduzione e conservazione

(art. 11)

<sup>1</sup> I Cantoni forniscono all'Ufficio federale una copia positiva dei microfilm a prezzo di costo. L'Ufficio federale conserva le copie in luoghi sicuri.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale accetta di conservare soltanto le copie di buona qualità che rispondono alle sue norme tecniche.

<sup>3</sup> I servizi cantonali per la protezione dei beni culturali provvedono affinché i film originali e i documenti completivi siano conservati in luoghi sicuri, separatamente dai corrispondenti beni culturali, e siano controllati periodicamente.

**Art. 13** Limitazione dell'impiego

I microfilm e i documenti per la compilazione dei quali la Confederazione concede sussidi possono essere impiegati solo a scopo di protezione dei beni culturali, nonché della natura, del patrimonio e dei monumenti storici. Per altri impieghi devono essere allestite copie di lavoro d'intesa con il detentore. Per la produzione di queste ultime la Confederazione non concede alcun sussidio.

**Art. 14** Manutenzione e aggiornamento

(art. 25)

<sup>1</sup> Il detentore deve controllare periodicamente i documenti e le riproduzioni.

<sup>2</sup> I documenti danneggiati o in pericolo devono essere sostituiti.

<sup>3</sup> Le collezioni di documenti e di riproduzioni devono essere completate e aggiornate.

**Sezione 2: Rifugi per beni culturali mobili****Art. 15** Costruzione e manutenzione

(art. 12 e 25)

<sup>1</sup> Devono essere costruiti rifugi per i beni culturali mobili ovunque la sistemazione sicura di questi ultimi non sia garantita o non lo sia in modo sufficiente. Questi rifugi sono costruiti possibilmente in prossimità dei beni culturali da proteggere.

<sup>2</sup> I detentori di rifugi sono tenuti a provvedere a una manutenzione e a un uso dei medesimi tali che sia garantita la possibilità di adibirli in qualsiasi momento e nel più breve lasso di tempo possibile alla protezione dei beni culturali.

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

**Art. 16** Esigenze tecniche  
(art. 15)

Le istruzioni tecniche per la costruzione dei rifugi obbligatori emanate dall'Ufficio federale si applicano per analogia alla costruzione di rifugi per i beni culturali. L'Ufficio federale emana direttive complete.

### Sezione 3: Scudo dei beni culturali

**Art. 17** Autorizzazione di far uso del contrassegno di protezione semplice  
(art. 16, 17, 18 cpv. 2, 19 e 20 cpv. 1)

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può autorizzare che i beni culturali di importanza nazionale siano muniti dello scudo semplice quale contrassegno di protezione.

<sup>2</sup> Su domanda dei Cantoni il Dipartimento sottopone le sue proposte al Consiglio federale. Consulta prima il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)<sup>22</sup>.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale compila un elenco aggiornato per Cantone dei beni culturali che devono essere muniti dello scudo semplice dei beni culturali.

**Art. 18** Autorizzazione di far uso del contrassegno di protezione ripetuto tre volte  
(art. 18 cpv. 1 e 20 cpv. 2)

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può domandare al direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) di iscrivere nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale» un numero limitato di beni culturali immobili di altissima importanza e perciò di dare l'autorizzazione di munirli dello scudo ripetuto tre volte.

<sup>2</sup> Su domanda dei Cantoni, il Dipartimento sottopone al Consiglio federale le proprie proposte. Consulta prima il Dipartimento federale dell'interno e il DDPS.

**Art. 19** Visibilità dello scudo dei beni culturali  
(art. 19, 20 cpv. 1)

Di concerto con il DDPS il Dipartimento disciplina l'apposizione dello scudo dei beni culturali come contrassegno di protezione e ne definisce le esigenze minime di visibilità ai sensi dell'articolo 20 del regolamento d'esecuzione del 14 maggio 1954<sup>23</sup> della convenzione.

<sup>22</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>23</sup> RS **0.520.31**

**Art. 20** Apposizione degli scudi dei beni culturali<sup>24</sup>

<sup>1</sup> Gli scudi della protezione dei beni culturali devono essere apposti per disposizione del Consiglio federale, ma al più tardi in caso di mobilitazione dell'armata o di una chiamata generale della protezione civile. Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di ordinare l'apposizione dello scudo.

<sup>2</sup> ...<sup>25</sup>

<sup>3</sup> Lo scudo singolo dei beni culturali è apposto agli oggetti d'importanza nazionale.<sup>26</sup>

<sup>4</sup> Lo scudo triplo dei beni culturali è apposto agli oggetti d'importanza internazionale.<sup>27</sup>

<sup>5</sup> Il Dipartimento emana le corrispondenti istruzioni.<sup>28</sup>

**Sezione 4: Informazione****Art. 21**<sup>29</sup>

(art. 2, 4 e 5)

<sup>1</sup> L'Ufficio federale, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sul senso e lo scopo dei provvedimenti per proteggere i beni culturali.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può promuovere l'informazione da parte di organi privati.

**Capo 6: Chiamata e impiego****Art. 22**<sup>30</sup> Chiamata

(art. 8 cpv. 3)

I militi della protezione civile incorporati nel servizio di protezione dei beni culturali vengono convocati conformemente agli articoli 12 e 13 della legge sulla protezione civile e agli articoli 15–19 dell'ordinanza sulla protezione civile.

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

<sup>25</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

<sup>26</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

<sup>27</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

<sup>28</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

**Art. 23** Trasferimento in luogo sicuro  
(art. 5 cpv. 2 e art. 7)

<sup>1</sup> In caso di un aumento del pericolo il Consiglio federale può ordinare il trasferimento dei beni culturali mobili in rifugi.

<sup>2</sup> e <sup>3</sup> ...<sup>31</sup>

**Art. 24**<sup>32</sup> Aiuto militare

Qualora si riveli indispensabile per proteggere e salvare beni culturali, un aiuto militare può essere richiesto in base ai principi dell'ordinanza del 16 novembre 1994<sup>33</sup> concernente i compiti territoriali e il servizio territoriale. La decisione di accordare l'aiuto spetta all'autorità militare competente.

## Capo 7: Sussidi federali

**Art. 25** Principio  
(art. 1, 2 e 22 cpv. 1)

<sup>1</sup> Sono accordati sussidi federali per misure di protezione soltanto se queste ultime concernono beni culturali d'importanza internazionale, nazionale e regionale.<sup>34</sup>

<sup>2</sup> D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze il Dipartimento determina le condizioni per il sussidiamento di misure edilizie di protezione o d'altra natura.

<sup>3</sup> ...<sup>35</sup>

**Art. 26**<sup>36</sup> Assegnazione  
(art. 23 e 24)

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può ridurre i sussidi o rifiutarne il versamento se:

- a. la domanda di sussidio contiene indicazioni inveritiere o incomplete;
- b. vengono impediti i controlli;
- c. per lo stesso oggetto è chiesto un sussidio in base ad un altro testo legale;
- d. non vengono rispettate le condizioni o gli oneri; l'inosservanza dev'essere constatata mediante decisione passata in giudicato.

<sup>31</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2678).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta l'art. 27 dell'O del 16 nov. 1994 concernente i compiti territoriali e il servizio territoriale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1995** 207).

<sup>33</sup> [RU **1995** 207. RU **2003** 4033 art. 10]. Vedi ora l'O del 29 ott. 2003 concernente i compiti territoriali dell'esercito (RS **513.311.1**).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2678).

<sup>35</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2678).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2678).

2 e 3 ...<sup>37</sup>

<sup>4</sup> Il diritto al sussidio assegnato decade se le misure di protezione non sono avviate entro due anni dall'assegnazione.

<sup>5</sup> Il sussidio può essere riassegnato anzitermine, su domanda debitamente motivata. In questo caso sono determinanti le aliquote di sussidio valide al momento della proroga.

**Art. 27** Sussidi per misure edilizie di protezione

(art. 24 cpv. 1 e 2)

<sup>1</sup> Le spese di costruzione ai sensi dell'articolo 24 della legge sono quelle effettive sopportate per l'allestimento dei progetti e per l'esecuzione dei lavori.

<sup>2</sup> La Confederazione non sussidia:

- a. l'acquisto di terreni e le indennità versate per l'utilizzo di terreni pubblici e privati;
- b. i costi che sarebbero sorti anche senza la costruzione di rifugi per beni culturali;
- c. le spese supplementari causate dalla costruzione della parte dell'immobile destinata alla protezione dei beni culturali e subite dalla parte dell'immobile ad essa estranea;
- d. le tasse e gli emolumenti cantonali e comunali;
- e. gli interessi sul capitale;
- f. le spese di manutenzione.<sup>38</sup>

3 ...<sup>39</sup>

**Art. 28** Acconti

<sup>1</sup> Su domanda sono versati acconti proporzionali ai lavori effettuati e nei limiti dei crediti disponibili.

2 e 3 ...<sup>40</sup>

**Art. 29** Liquidazione finale

<sup>1</sup> L'importo definitivo dei sussidi è accertato in base alla liquidazione finale. Alla liquidazione saranno allegate, in originale, tutte le fatture e le ricevute, nonché, qualora si tratti di misure edilizie, il verbale del collaudo.

<sup>37</sup> Abrogati dal n. II 42 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

<sup>39</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

<sup>40</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

<sup>2</sup> Il pagamento del sussidio in base alla liquidazione finale è subordinato al risultato del collaudo avvenuto sul posto, da parte dell'Ufficio federale o del servizio che ne ha ricevuto l'incarico da quest'ultimo.

<sup>3</sup> La liquidazione finale dev'essere presentata all'Ufficio federale, per il tramite del Cantone, entro dodici mesi dopo il controllo e il collaudo del rifugio per beni culturali oppure dopo la conclusione delle misure di protezione di natura non edilizia.<sup>41</sup>

<sup>4</sup> In caso di ritardo nell'invio della liquidazione finale, il versamento del sussidio federale può essere differito di due anni al massimo; non vengono riscossi interessi di mora.<sup>42</sup>

<sup>5</sup> e 6 ...<sup>43</sup>

#### **Art. 29a<sup>44</sup>** Scadenza

Sempre che all'atto dell'assegnazione del sussidio non vengano stabilite condizioni particolari, la scadenza di versamento dei sussidi federali è fissata a sei mesi dal giorno in cui gli aventi diritto hanno inoltrato all'Ufficio federale le loro domande di liquidazione finale e i documenti di verifica completi.

#### **Art. 30** Restituzione dei sussidi federali in caso di soppressione di misure edilizie

<sup>1</sup> Qualsiasi soppressione di rifugi o di altre misure edilizie per i quali siano stati corrisposti sussidi federali richiede il consenso dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Qualora rifugi e altre misure edilizie non siano più adibiti alla protezione di beni culturali i sussidi federali percepiti devono essere restituiti nella misura in cui dette costruzioni possano servire ad altri scopi.

## **Capo 8: Controllo dei provvedimenti di protezione**

### **Art. 31**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale e i Cantoni controllano la preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti di protezione prescritti e da essi sussidiati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale e i governi cantonali possono fissare termini e un ordine di priorità per l'esecuzione dei provvedimenti prescritti.

<sup>3</sup> I Cantoni e i Comuni, nell'ambito della loro attività amministrativa, devono effettuare regolari controlli sulla manutenzione dei rifugi onde garantirne la costante efficienza.

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2678).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2678).

<sup>43</sup> Abrogati dal n. II 42 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

<sup>44</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2678).

**Capo 9: ...****Art. 32 a 34**<sup>45</sup>**Capo 10:**<sup>46</sup> ...**Art. 35****Capo 11: Disposizioni finali****Art. 36** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Dipartimento emana le necessarie prescrizioni d'esecuzione e le istruzioni amministrative tecniche.

<sup>2</sup> L'esecuzione della presente ordinanza, ove non spetti al Consiglio federale, al Dipartimento, ai Cantoni o ai Comuni incombe all'Ufficio federale.

<sup>3</sup> I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni complete d'esecuzione.

**Art. 37** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 21 agosto 1968<sup>47</sup> per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.

**Art. 38** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

<sup>45</sup> Abrogati dal n. I 4.6 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5227).

<sup>46</sup> Abrogato dal n. II 42 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

<sup>47</sup> [RU **1968** 991, **1975** 1851, **1978** 1860 all. n. 3, **1983** 1055 art. 1 e 6]

